



# COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 08/06/2017

=====

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI - ESAME ED APPROVAZIONE**

=====

L'anno **duemiladiciassette** addì **otto** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| n  | Cognome e nome      | Carica ricoperta | Pres. | Ass. G | Ass |
|----|---------------------|------------------|-------|--------|-----|
| 1  | COLOMBATTO Sergio   | Sindaco          | X     |        |     |
| 2  | DEMARIA Enrico      | Vice Sindaco     | X     |        |     |
| 3  | TARGA Manuela       | Assessore        | X     |        |     |
| 4  | BALLESIO Franco     | Consigliere      | X     |        |     |
| 5  | BARBISO Dario       | Consigliere      | X     |        |     |
| 6  | CANDELO Giorgio     | Consigliere      | X     |        |     |
| 7  | RIVA Erica          | Consigliere      | X     |        |     |
| 8  | PERRERO Giada       | Consigliere      |       | X      |     |
| 9  | BALLESIO Mario      | Consigliere      | X     |        |     |
| 10 | DI MAURO Benedetto  | Consigliere      | X     |        |     |
| 11 | COLOMBATTO Giovanna | Consigliere      | X     |        |     |
| 12 | ROSSATO Roberto     | Consigliere      | X     |        |     |
| 13 | VALENTE Matteo      | Consigliere      | X     |        |     |
|    |                     | totale           | 12    | 1      |     |

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Barbara Re ( Sì ) e Piero Molino ( Sì )

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PALAZZO Dott.ssa Mariateresa.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**ESEGUIBILITA' : immediatamente eseguibile**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI - ESAME ED APPROVAZIONE**

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno e lo illustra

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco Colombatto;

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Interviene il Consigliere Sig. Rossato;

Dato atto che gli interventi sono integralmente registrati e depositati agli atti con il numero 4/2017;

Visto il DLgs 267/00

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

parere tecnico: **Favorevole**

parere contabile : **Favorevole**

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

**DELIBERA**

Di approvare al proposta di deliberazione n. **26** del 01/06/2017 , allegata alla presente, ad oggetto:

**REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI - ESAME ED APPROVAZIONE**

\*\*\*\*\*

Successivamente

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**Consiglio Comunale n. 26 del 2017**

**Oggetto:**  
**REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI - ESAME ED APPROVAZIONE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- Che il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico.
- Che l'art. 6 comma 1 del suddetto decreto ha sostituito integralmente l'art 5 del del d.lgs. 33/2013 e al comma 2 ha introdotto un ulteriore articolo 5 bis, per come di seguito riportato:

**Art. 5 Accesso civico a dati e documenti.**

1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
2. *Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.*
3. *L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.*
4. *Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.*
5. *Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.*
6. *Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente*

e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).**

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni

*militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.*

*2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresì rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia; b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.*

*3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.*

*4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.*

*5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.*

*6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.)*

**CONSIDERATO** che in attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto uno schema di Linee guida – in Appendice – recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato;

**RILEVATO CHE :**

- L'accesso civico sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- L'accesso generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;

**DATO ATTO CHE :**

- La finalità dell'accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico (generalizzato e non).
- Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'Amministrazione ad un controllo generalizzato.

**RITENUTO** opportuno disciplinare i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei suddetti diritti e procedere all'approvazione di un Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato;

**VISTA** la bozza di regolamento, allegato alla presente deliberazione;

**RITENUTO** di approvare, il testo del “**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO**” composto da n° 31 articoli e allegato (“A”) alla presente deliberazione;

**ACQUISITO** agli atti il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, mentre non è dovuto quello contabile;**VISTO** il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.);

**Con votazione** \_\_\_\_\_

## **D E L I B E R A**

- 1. LA NARRATIVA** che precede, pienamente confermata forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI APPROVARE**, per i motivi indicati in premessa, il "*REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO*", Allegato ("A") alla presente deliberazione;
- 3. DI PROVVEDERE** a rendere pubblico il Regolamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
- 4. DI DARE ATTO** che si intendono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente che normano il diritto di accesso e che siano in contrasto con il presente.
- 5. Di PUBBLICARE** il presente regolamento sul sito internet "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
- 6. DI RENDERE** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
F.to : COLOMBATTO SERGIO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

Firmato digitalmente  
F.to: DEMARIA Enrico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
F.to : PALAZZO Dott.ssa Mariateresa

**RICORSI**

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

---

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**